

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza » (901):

PRESIDENTE	Pag. 104, 105
ALBARELLO	105
BONALDI	105
MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa	105
SIGNORI	105
SPORA, relatore alla Commissione	104

Discussione e approvazione:

« Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio » (985) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	106, 107
ALBARELLO	107
BRUNI	107

BURTULO	Pag. 106
MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa	107
PELIZZO, relatore alla Commissione	106
PIRASTU	106

Discussione e approvazione:

« Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente » (1078) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	108, 109, 110
BONALDI	110
BRUNI	109
BURTULO	109
DELLA PORTA, relatore alla Commissione	108
MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa	109
PELIZZO	109, 110
PIRASTU	109
TANUCCI NANNINI	109

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Modifiche del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza** » (901)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, relativo all'indennità di trasferimento agli ufficiali e sottufficiali della Marina imbarcati e loro famiglie nei casi di elezione di una precaria residenza ».

Comunico che le Commissioni 1ª e 5ª hanno trasmesso parere favorevole. Prego il senatore Spora di riferire sul disegno di legge.

S P O R A, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, d'iniziativa dei Ministri della difesa e del tesoro, intende ovviare ad una situazione veramente anomala in cui si trova una parte del personale della Marina militare.

Loro sanno che per il personale militare trasferito da una sede ad un'altra sono previste delle indennità e dei rimborsi spese. Tuttavia, per altro, la legislazione vigente non contempla un caso che in Marina si verifica con una certa frequenza: in Marina, infatti, si considera un vero e proprio trasferimento lo spostamento di un militare da bordo di una nave a terra o viceversa, ma non si considera un cambiamento di sede il trasferimento del militare da una nave all'altra, trattandosi sempre di un imbarco. C'è da dire però che le unità navali hanno una loro precisa dislocazione in un determinato porto, per cui può capitare che un cambiamento di imbarco costringa il militare a trasferirsi dalla sua nave assegnata a Venezia ad un'altra assegnata al porto di Taranto. Il provvedimento in discussione stabilisce appunto

che anche il cambiamento di imbarco venga regolato secondo le modalità vigenti per il cambiamento di sede.

Il provvedimento configura anche un altro caso: quello in cui una nave venga trasferita ad un'altra base. Infatti, se una nave viene trasferita dal porto di Venezia a quello di Taranto, è chiaro che il personale di bordo, ufficiali e sottufficiali, si trova separato dal resto della famiglia e che quindi desidera trasferire i familiari nella nuova sede. Neanche in questo caso la legislazione vigente prevede alcun rimborso spese per il trasferimento delle famiglie dei predetti militari. Il disegno di legge si propone di sanare queste situazioni che in Marina vengono lamentate da tempo.

Riguardo all'ultima ipotesi prospettata, lo articolo 3 prevede che il capo famiglia, imbarcato su una nave cui venga assegnata un'altra sede, possa chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia soltanto dopo due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa. E questo è comprensibile, in quanto tende ad evitare, nell'eventualità che il capo famiglia sia imbarcato su una unità che cambi sede per brevi periodi, magari per lavori di riparazione, ammodernamento e simili, che ad ogni cambiamento di sede dell'unità corrispondano altrettanti trasferimenti della sua famiglia.

L'articolo 4 stabilisce che per tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli ufficiali e i sottufficiali che in passato si sono trovati in casi analoghi a quelli indicati poc'anzi e che non hanno avuto alcuna indennità nè rimborso spese, possono chiederli e, di conseguenza, trasferire le famiglie nella nuova sede.

L'articolo 5 si limita ad abrogare le precedenti disposizioni che escludevano i casi indicati dal godimento dell'indennità di trasferimento.

L'articolo 6, infine, stabilisce che all'onere annuo di lire cento milioni derivante dal provvedimento si fa fronte, nell'anno 1973, mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

4^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Spora per la sua esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

SIGNORI. Le motivazioni addotte dal relatore mi sembrano validissime, per cui, a nome del Gruppo socialista, esprimo senz'altro parere favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione.

ALBARELLO. Anch'io, a nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole.

BONALDI. Anche il Gruppo liberale condivide le opinioni testè espresse.

MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime il suo parere favorevole perchè, anche a prescindere dal fatto che il provvedimento è stato presentato proprio dal Governo, si tratta di adeguare alcune situazioni ad altre analoghe, che godono già di una più logica regolamentazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, modificato con regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina per gli spostamenti delle rispettive famiglie durante il periodo d'imbarco, competono anche in caso di imbarco consecutivo su altra nave di diversa sede di assegnazione e nel caso di assegnazione ad altra sede della nave su cui l'ufficiale o il sottufficiale è imbarcato.

(È approvato).

Art. 2.

Nel caso di destinazione del capo famiglia imbarcato da una ad altra nave di sede di-

versa, i rimborsi e le indennità di trasferimento sono concessi soltanto qualora la famiglia abbia effettivamente trasferito la propria residenza nella stessa sede di dislocazione della nave dalla quale il capo famiglia è trasferito.

(È approvato).

Art. 3.

Qualora la nave sulla quale il capo famiglia è imbarcato venga trasferita ad altra sede di assegnazione, il personale interessato potrà chiedere di eleggere la precaria residenza per la propria famiglia nel comune che è sede di nuova assegnazione dell'unità soltanto dopo un periodo di due mesi dalla data di cambiamento di assegnazione dell'unità stessa.

Anche in questo caso è necessario che la famiglia abbia effettivamente fissato la propria residenza nella sede di dislocazione della nave.

(È approvato).

Art. 4.

Per il periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui agli articoli precedenti, la cui famiglia abbia eletto una precaria residenza prima di tale data, potrà trasferire la famiglia stessa nel comune che è sede di assegnazione della nave.

(È approvato).

Art. 5.

Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289, quale sostituito dall'articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, è abrogato.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere annuo di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'anno 1973 mediante

riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio » (985) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme sulla corresponsione dell'indennità speciale ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che cessano dal ruolo speciale per mansioni di ufficio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che le Commissioni 1^a, 5^a e 6^a hanno fatto pervenire il loro parere favorevole.

Prego il senatore Pelizzo di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P E L I Z Z O , *relatore alla Commissione.* Si tratta di un provvedimento che ha una sua innegabile validità, pur non coinvolgendo problemi di grande rilevanza. Esso tende ad estendere l'indennità annua prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a quei sottufficiali appartenenti al ruolo speciale per mansioni d'ufficio, per aver raggiunto il sessantunesimo anno di età o in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della citata legge. Tale indennità spetterebbe in aggiunta al

trattamento di quiescenza e non sarebbe reversibile.

L'articolo 1 fissa l'entità dell'indennità speciale annua, lorda, non reversibile: per l'aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti, lire 120.000; maresciallo capo e gradi corrispondenti, lire 100.000; maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, lire 85.000; sergente maggiore e gradi corrispondenti, lire 60.000.

Se un'osservazione il relatore deve fare in merito — ed io ritengo di doverla fare perchè la ritengo rilevante — essa riguarda l'entità dell'indennità annua, lorda, non reversibile. Ancora oggi le misure di tale indennità sono rimaste invariate rispetto alle cifre stabilite nell'ormai lontano 1954. Da quella data ad oggi non vi è dubbio che tante cose sono cambiate, tutto è aumentato e anche noi più volte siamo intervenuti legislativamente per adeguare determinati trattamenti economici al mutato potere d'acquisto della nostra moneta. Per essere coerenti con noi stessi, sarebbe stato opportuno aumentare anche le misure dell'indennità di cui tratta il provvedimento.

L'osservazione mi pare pertinente, anche se è preferibile forse non emendare in tal senso il disegno di legge, dal momento che esso è già stato approvato dalla Camera dei deputati. Appare comunque strano che l'altro ramo del Parlamento non abbia rilevato l'ineadeguatezza dell'indennità, perchè 60.000 lire annue lorde non corrispondono certo alle esigenze di coloro che, dopo un lungo periodo di servizio, vengono collocati in congedo.

Rivolgo pertanto l'invito al Governo perchè esamini la possibilità di rivedere la misura di questa indennità, che è la stessa fissata nel 1954, data di emanazione della ricordata legge.

B U R T U L O . Anche se molte indennità sono state rivalutate, la misura di molte altre è rimasta immutata: il problema andrebbe riesaminato nella sua globalità.

P I R A S T U . Si dovrebbe presentare un disegno di legge di adeguamento per tutte queste indennità!

4^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pelizzo per la sua esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUNI. A nome del Gruppo comunista, mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

ALBARELLO. Mi pare che il provvedimento, anche se per sua natura molto limitato, ci ponga di fronte ad un problema di carattere più generale. È in atto un'inflazione che i tecnici dei fenomeni monetari chiamano galoppante. Di fronte ad una situazione di questo tipo bisognerà perciò studiare per tutte le categorie e per tutti coloro che ancora non usufruiscono del congegno della scala mobile un meccanismo capace di ovviare alle conseguenze di questa situazione, provocata da errori del Governo. Con qualunque cittadino si parli, tutti fanno presente che la situazione nella quale si trovano è divenuta ormai insostenibile, dato il continuo aumento del costo della vita. E non si tratta di una crisi di carattere congiunturale, ma patologica, che deve essere affrontata con provvedimenti straordinari, come è straordinaria la situazione in cui ci troviamo.

PRESIDENTE. Si tratta certo di un problema molto grave, che però travalica i limiti della nostra discussione e della competenza della Commissione.

MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. In merito all'auspicio rivolto dall'onorevole relatore, assicuro che mi farò portavoce presso l'onorevole Ministro dell'invito rivolto al Governo di rivedere questa ed altre indennità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I primi due commi dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e del-

l'aeronautica, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonchè, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	L. 120.000
maresciallo capo e gradi corrispondenti	» 100.000
maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	» 85.000
sergente maggiore e gradi corrispondenti	» 60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque ».

(È approvato).

Art. 2.

Al sottufficiale proveniente dal ruolo speciale per mansioni di ufficio, cessato dal servizio permanente per aver compiuto l'età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, spetta fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età l'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

(È approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai sottufficiali della Guardia di finanza.

(È approvato).

Art. 4.

I benefici previsti dalla presente legge hanno decorrenza dal 1° ottobre 1971.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere di lire 67 milioni derivante dall'applicazione della presente legge relativamente all'anno finanziario 1971, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 259 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente** » (1078) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la determinazione delle misure dell'assegno speciale per gli ufficiali dell'Esercito che lasciano il servizio permanente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Della Porta di riferire sul disegno di legge.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, in base alla legge 9 maggio 1940, n. 371, e successive modificazioni, la Cassa ufficiali dell'Esercito ha, tra l'altro, il compito di corrispondere uno speciale assegno vitalizio agli ufficiali dell'Esercito cessati dal servizio permanente per età o in applicazione delle norme sull'avanzamento. L'assegno decorre dalla data di cessazione del godimento delle indennità di ausiliaria e speciale, previste dagli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Per far fronte all'onere derivante dalla suddetta erogazione, gli ufficiali in attività di servizio sono assoggettati ad una particolare ritenuta sullo stipendio, che è versata alla Cassa. Con legge 4 marzo 1958, n. 168, in relazione alle disponibilità finanziarie del sodalizio, l'assegno speciale è stato elevato a tre volte per gli ufficiali cessati dal servizio fino al 31 dicembre 1945 e a otto volte per quelli cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946.

La stessa legge ha previsto la facoltà per il Ministro della difesa di variare, con propri decreti, tenendo conto delle disponibilità finanziarie, le misure dell'assegno, limitatamente però agli ufficiali cessati dal servizio permanente in data posteriore al 1° gennaio 1946. In base a tale facoltà, e considerato che la situazione patrimoniale della Cassa è negli ultimi anni sensibilmente migliorata, si è recentemente provveduto, con decreto ministeriale, a rivalutare congruamente le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali anzidetti.

Le disponibilità finanziarie della Cassa consentono ora di elevare le misure dell'assegno in questione anche per gli ufficiali collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1946. È stato pertanto predisposto il presente disegno di legge, inteso appunto a consentire la predetta rivalutazione, all'uopo estendendo la facoltà del Ministro ai casi di collocamento in congedo anteriori al 1° gennaio 1946.

Il provvedimento non comporta alcun onere finanziario per l'Erario. Il relatore auspi-

4^a COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (16 maggio 1973)

ca, pertanto, che la Commissione voglia dare la sua approvazione definitiva al disegno di legge.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Della Porta. Dichiaro aperta la discussione generale.

PELIZZO. Intervengo non nel merito del provvedimento, ma soltanto per una questione di principio, di cui ritengo sarebbe bene tener conto in futuro. Si tratta, nel caso specifico, di una facoltà concessa al Ministro della difesa con legge 4 marzo 1958, numero 168: con il disegno di legge in discussione si eleva l'assegno anche per gli ufficiali cessati dal servizio permanente anteriormente alla data del 1° gennaio 1946, facendo quindi riferimento ad una situazione anteriore all'entrata in vigore della citata legge del 1958.

Nel caso specifico la cosa è di poco conto e non mi opporrò certamente al disegno di legge, ma ritengo che questa sfasatura di carattere giuridico debba essere rilevata, tanto più che il disegno di legge è d'iniziativa governativa e il Governo, volendo aiutare gli ufficiali posti in congedo prima del 1946, avrebbe potuto disporre certo di altri strumenti, senza intaccare aspetti di ordine giuridico.

PRESIDENTE. Le sue considerazioni meritano apprezzamento; nel caso specifico però il disegno di legge si collega con la struttura particolare della Cassa ufficiali dell'Esercito e con le sue modalità di funzionamento.

PIRASTU. Vi è un altro aspetto delicato in questo disegno di legge, in quanto in pratica si dà la facoltà al potere pubblico di interferire in una struttura a carattere associativo e privato. Si potrebbe anche verificare l'ipotesi che i rappresentanti di quest'organismo siano contrari al provvedimento.

TANUCCI NANNINI. La Cassa ufficiali dell'Esercito, sorta nel 1940, trae i suoi fondi dai contributi versati dagli ufficiali in servizio, il che permette di corrispon-

dere un assegno vitalizio agli ufficiali in congedo. Essendo aumentate le disponibilità, nel 1958 l'assegno fu aumentato in misura differente per gli ufficiali cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1946 o successivamente a tale data; tre volte per i primi e otto volte per i secondi. Nel 1958 si autorizzò, inoltre, il Ministro della difesa a elevare la misura dell'indennità in relazione alle disponibilità della Cassa, ma soltanto per gli ufficiali cessati dal servizio dopo il 1° gennaio 1946; cosa alla quale si è provveduto con decreto del Ministro. Si è venuta così a creare un'evidente disparità di trattamento ed è appunto a questa sperequazione che vuol porre riparo — dato che le possibilità della Cassa lo consentono — il presente disegno di legge, che, a mio avviso, non può che essere valutato positivamente.

MONTINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il provvedimento è stato presentato dal Governo, il relatore ha dato il suo parere favorevole; io non posso che raccomandarne l'accoglimento.

PRESIDENTE. Mi pare che siamo tutti favorevoli al provvedimento. Le perplessità del senatore Pelizzo, se ho compreso bene il suo pensiero, riguardano il fatto che si introdurrebbe ora un'ipotesi che dalla legge originaria non era prevista. Tuttavia vorrei sottolineare che si tratta pur sempre di fondi relativi ad una Cassa interna, e che non si tratta di intaccare capitoli di spese del bilancio dello Stato.

BRUNI. La legge 4 marzo 1958, n. 168, stabilisce che il Ministro della difesa, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, può variare le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946. Il provvedimento in oggetto estende invece tale disposizione agli ufficiali cessati dal servizio in data anteriore. In effetti, le perplessità del collega Pelizzo non sono infondate.

BURTULO. Se non ci sono obiezioni da parte di coloro che versano le quote, io

credo che si possa consentire l'estensione prevista.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che il provvedimento trae origine da una dichiarata maggiore disponibilità di fondi da parte della Cassa ufficiali. Mentre prima si era adottato un criterio restrittivo, un criterio limitativo, ora, in presenza di una maggiore disponibilità, si pensa di adottare un diverso criterio.

PELIZZO. L'osservazione da me fatta si svolge sul piano puramente tecnico. Non voglio entrare in considerazioni di ordine pratico, perchè altrimenti ci sarebbe troppo da dire: tra l'altro, gli ufficiali che attualmente godono del beneficio in oggetto — beneficio che hanno acquisito versando denaro di tasca propria, — subirebbero un danno in quanto, allargandosi il numero degli aventi diritto, la quota loro spettante sarebbe senza dubbio ridimensionata. Con questo non mi oppongo all'approvazione del provvedimento, perchè il danno, se così vogliamo dire, sarebbe di limitata rilevanza.

BONALDI. L'osservazione del collega Pelizzo mi pare quanto mai giusta. Credo sia troppo semplicistico affermare che oggi, poichè le disponibilità della Cassa ufficiali sono migliorate, può essere esteso l'assegno speciale agli ufficiali cessati dal servizio prima del 1° gennaio 1946. Io credo che se il legislatore ha fissato tale limite, non lo ha fatto in base al calcolo delle disponibilità finanziarie, ma in base a un preciso criterio di valutazione. Io non so quale esso sia, ma

senz'altro deve esistere. Non voglio fare comunque difficoltà, ma ritengo opportuno sottolineare che l'osservazione del collega Pelizzo è valida e che se per caso l'assegno dovesse avere carattere riversivo, allora la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La facoltà concessa al Ministro della difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168, di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilità finanziarie della Cassa ufficiali dell'esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1946 è estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data:

Poichè nessun domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,40.